Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 40

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 11 febbraio 1980 — **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 68.000
Semestrale	» » »	» 36.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 52.000
Semestrale	» » »	» 28.000

Un fascicolo **L. 250** - Supplementi ordinari: **L. 300** per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

AVVISO AGLI ABBONATI

E' stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 347 del 21 dicembre 1979 il decreto ministeriale 7 dicembre 1979 che stabilisce i nuovi prezzi di vendita e di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale*.

In conseguenza è stato inviato ad ogni abbonato un modulo di **c/c postale a 4 sezioni** completo di indirizzo e di codice meccanografico per il versamento che, si prega, effettuare al più presto.

Effettuato il versamento per l'importo corrispondente al tipo di abbonamento prescelto, l'abbonato dovrà restituire all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato la terza parte del modulo, per mezzo della busta predisposta e con affrancatura a carico di questa Amministrazione.

La ricevuta del versamento dovrà pervenire al più presto e comunque **entro il 29 febbraio p.v.**

Dal 1° marzo p.v., in mancanza del versamento richiesto, **sarà improrogabilmente interrotto l'invio della « Gazzetta Ufficiale ».**

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 26 gennaio 1980, n. **16.**

Disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I cittadini italiani, gli enti e le società italiane titolari direttamente o indirettamente, in parte o nella totalità, di beni, diritti e interessi perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana, ad eccezione della zona B dell'ex territorio libero di Trieste, o all'estero, a seguito di confische o di provvedimenti limitativi od impeditivi della proprietà comunque adottati dalle autorità straniere esercenti la sovranità su quei territori, potranno percepire gli indennizzi loro dovuti per tali perdite, ivi compresi quelli provenienti da accordi internazionali, e relative integrazioni detratte le eventuali anticipazioni o indennizzi parziali percepiti.

Tali indennizzi saranno corrisposti fino all'ammontare di venti milioni interamente in contanti; per gli indennizzi superiori a tale cifra la somma eccedente sarà corrisposta per il 50 per cento in contanti e per il restante 50 per cento in titoli di credito.

La presente legge non si applica ai cittadini, enti e società italiane che abbiano ricevuto sotto qualsiasi forma l'indennizzo totale dei beni perduti.

Art. 2.

A coloro che intendano reimpiegare in attività produttive, in tutto o in parte, gli indennizzi dovuti ai sensi della presente legge, sarà ulteriormente concesso, a domanda, un concorso statale del 4 per cento costante quindicennale sugli interessi da pagarsi per mutui che verranno contratti con enti, istituti e aziende di credito fino alla concorrenza del doppio dell'indennizzo utilizzato.

Art. 3.

Le provvidenze della presente legge si estendono tra l'altro:

a) in relazione alle clausole previste dall'accordo finanziario-patrimoniale italo-tunisino del 29 agosto 1967, ai cittadini italiani ed enti o società di nazionalità italiana rimpatriati dalla Tunisia, per i quali le leggi 5 giugno 1965, n. 718, e 25 marzo 1971, n. 212, prevedono la concessione di anticipazioni, liquidazioni percentuali dei contributi per beni, diritti ed interessi perduti ad opera di provvedimenti emanati dalle autorità tunisine a partire dal 12 maggio 1964. La riduzione per debiti prevista dall'accordo italo-tunisino del 29 agosto 1967 sarà quella stabilita nelle modalità e nei limiti previsti all'articolo 2 della legge 25 marzo 1971, n. 212;

b) ai cittadini italiani ed enti o società di nazionalità italiana rimpatriati dalla Libia, per i quali la legge 6 dicembre 1971, n. 1066, prevede la concessione di anticipazioni per beni, diritti ed interessi perduti ad opera di provvedimenti emanati dalle autorità libiche a partire dal 1° settembre 1969;

c) ai cittadini italiani ed enti o società di nazionalità italiana rimpatriati dall'Etiopia, per i quali la legge 9 dicembre 1977, n. 961, prevede la concessione di anticipazioni per beni, diritti ed interessi perduti ad opera di provvedimenti emanati dalle autorità etiopiche a partire dal 1° agosto 1970.

Gli interessati che intendono usufruire dei benefici della presente legge debbono, nel termine e con le modalità di cui all'articolo 7, presentare la relativa domanda.

La mancata presentazione delle domande ai sensi delle leggi citate al primo comma nei termini ivi previsti non preclude il diritto di presentare la domanda per usufruire dei benefici della presente legge a chi si trovi in possesso dei requisiti richiesti dalla legge stessa, e delle disposizioni legislative sopra nominate.

Art. 4.

Godono dei benefici della presente legge le persone fisiche, gli enti o società in possesso della cittadinanza o della nazionalità italiana che abbiano ottenuto indennizzi o che abbiano in corso pratiche per ottenerli, per beni, diritti ed interessi perduti in Estremo Oriente, oggetto dell'accordo internazionale con il Giappone di cui alla legge 7 giugno 1975, n. 294.

Agli stessi si applica una valutazione sulla base dei prezzi di comune commercio correnti sul mercato ove le perdite si sono verificate, riferiti al 1938 e moltiplicati per un ulteriore coefficiente di rivalutazione 25.

Si applicano anche nei confronti dei predetti beneficiari gli ultimi due commi dell'articolo 3 della presente legge.

Art. 5.

Il valore dei beni, diritti ed interessi ai fini della presente legge sarà determinato, sentito il parere degli uffici tecnici erariali, dalle commissioni previste dal successivo articolo 10.

Le valutazioni saranno fatte, per le perdite avvenute anteriormente al 1° gennaio 1950, sulla base dei prezzi di comune commercio correnti sul mercato ove le perdite si sono verificate, riferiti al 1938 e moltiplicati per 40 volte. I titolari di beni che, in conseguenza di risarcimenti ottenuti con appositi accordi da Stati esteri, abbiano, in sede di ripartizione dei valori, beneficiato di un indennizzo calcolato in base a coefficienti di riva-

lutazione fino a 25 volte il valore al 1938, godranno per detti beni di un ulteriore coefficiente di rivalutazione pari a 15 volte il valore al 1938.

Per le perdite avvenute posteriormente al 1° gennaio 1950, le valutazioni saranno fatte sulla base dei prezzi di comune commercio correnti sul mercato ove le perdite si sono verificate e nel momento in cui furono adottati dalle autorità straniere i primi provvedimenti limitativi od impeditivi della proprietà o comunque nel momento in cui si è di fatto verificato lo spossessamento.

Per gli aventi diritto di cui al precedente articolo 3, la conversione in lire italiane dell'ammontare delle valutazioni sarà effettuata secondo un tasso di cambio stabilito con decreto del Ministro del tesoro, in misura pari a quello corrente alla data in cui si è verificato l'evento che ha causato il danno da indennizzare.

Gli interessati che presentino la domanda per beneficiare delle provvidenze di cui alla presente legge possono, nella domanda stessa, chiedere una revisione della stima dei beni già effettuata con carattere di dichiarata provvisorietà sulla base delle precedenti disposizioni di legge che regolano la materia.

Art. 6.

Per coloro che ottengano ai sensi della presente legge l'indennizzo integrale delle perdite subite, la liquidazione definitiva dell'indennizzo è subordinata alla presentazione da parte degli stessi di una dichiarazione notarile che autorizzi il Ministero del tesoro a surrogarsi, qualora non l'avesse già fatto, al richiedente in ogni sua pretesa sui beni, diritti ed interessi perduti dal momento in cui lo stesso avrà conseguito dallo Stato italiano la liquidazione definitiva dell'indennizzo medesimo.

Art. 7.

La domanda per ottenere i benefici previsti dalla presente legge deve essere presentata, sotto pena di decadenza, al Ministero del tesoro, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dall'originario avente diritto all'indennizzo o dai suoi aventi causa, o, nel caso di più aventi diritto, anche da uno solo di essi per sé e per gli altri ovvero da colui cui sia stata ceduta in tutto o in parte la titolarietà dell'indennizzo.

Dall'onere della presentazione della domanda prevista dal precedente comma sono esonerati coloro che hanno già presentato domanda d'indennizzo o denuncia di danno ai sensi delle precedenti disposizioni normative regolanti la materia.

Art. 8.

La concessione degli indennizzi previsti dalla presente legge verrà effettuata secondo la procedura prevista dalle vigenti disposizioni concernenti anticipazioni ed indennizzi parziali ai cittadini italiani danneggiati nei territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero.

Le riliquidazioni in base alla presente legge vengono effettuate direttamente dagli uffici competenti del Ministero del tesoro, salvo che gli interessati non richiedano la revisione.

Art. 9.

Le esenzioni ed agevolazioni previste dall'articolo 5 della legge 5 giugno 1965, n. 718, e dall'articolo 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1066, vengono ripristinate a decorrere dal 1° gennaio 1974. Gli indennizzi di cui alla presente legge sono altresì esenti dall'imposta di successione, di bollo e di registro e non concorrono nella determinazione dell'imposta globale.

Le esenzioni e le agevolazioni tributarie di cui all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si applicano anche al reddito dei fabbricati e degli altri beni realizzati con gli indennizzi e con i mutui di cui alla presente legge.

Il pagamento delle integrazioni e degli indennizzi, per la parte da corrispondersi in titoli di credito, viene effettuato mediante consegna di titoli di debito pubblico appartenenti ad uno speciale prestito denominato « Prestito redimibile per indennizzi e integrazioni sull'indennizzo dei beni italiani perduti all'estero per effetto del Trattato di pace o di accordi connessi con il detto Trattato o di confische ed espropriazioni in Paesi stranieri », la cui emissione anche in più quote è autorizzata alla pari con ammortamento fino a quindici anni, a decorrere dal 1° gennaio 1984.

La quota da pagare in titoli è arrotondata per difetto a L. 100.000. Il prestito è iscritto al gran libro del debito pubblico e ad esso sono estese tutte le disposizioni che regolano il gran libro e il servizio del debito pubblico, nonché tutti i privilegi e le facilitazioni concessi ai titolari ed alle rendite di debito pubblico.

I titoli ed i relativi interessi sono esenti:

a) da ogni imposta diretta presente e futura;

b) dall'imposta sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini tutti di cui al precedente comma, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia, non possono formare oggetto di accertamento di ufficio e, ove fossero denunciati, non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*); ad essi si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Il Ministro del tesoro stabilirà, con propri decreti, le caratteristiche dei titoli, il tasso di interesse e le modalità relative alla consegna ed al collocamento dei titoli medesimi. Stabilirà, altresì, con decreto da emanare entro il 30 giugno 1983, il piano e le modalità di ammortamento.

I titoli concorrono a formare le percentuali d'obbligo degli investimenti delle aziende di credito previste dalle norme o disposizioni vigenti e da quelle che saranno emanate in materia.

Sono altresì esenti da qualsiasi tassa ed imposta presente e futura i contratti, le cessioni di credito e gli interessi sui mutui concessi dagli istituti di credito ai sensi della presente legge.

Art. 10.

Le commissioni interministeriali amministrative competenti, in relazione agli Stati nei quali si sono prodotti i danni lamentati, a determinare il valore dei beni, diritti ed interessi in questione al fine della concessione degli indennizzi sono:

a) commissione interministeriale amministrativa, prevista dall'articolo 3 della legge 29 ottobre 1954, n. 1050: beni, diritti ed interessi perduti nei territori

già soggetti alla sovranità italiana ed all'estero (ad esclusione della Libia, della Tunisia, dei territori ceduti alla Jugoslavia);

b) commissione interministeriale amministrativa, unificata alla precedente nella formazione prevista dall'articolo 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1066, e dall'articolo 11 della presente legge: beni, diritti ed interessi perduti in Libia;

c) commissione interministeriale amministrativa, prevista dall'articolo 4 della legge 5 giugno 1965, n. 718, e dall'articolo 11 della presente legge: beni, diritti ed interessi perduti in Tunisia;

d) commissione interministeriale amministrativa, prevista dall'articolo 5 della legge 5 dicembre 1949, n. 1064, e dall'articolo 4 della legge 31 luglio 1952, n. 1131: beni, diritti ed interessi perduti nei territori ceduti alla Jugoslavia;

e) commissione interministeriale amministrativa, prevista dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1977, n. 961, e dall'articolo 11 della presente legge: beni, diritti ed interessi perduti in Etiopia.

I componenti delle predette commissioni, nominati in rappresentanza delle associazioni di categoria, devono essere espressamente designati dalle rispettive categorie ai fini dell'applicazione della presente legge entro trenta giorni dalla sua entrata in vigore.

Essi devono essere esperti in materia di estimo.

Art. 11.

Alla regolamentazione interna delle commissioni, alla nomina dei componenti effettivi e supplenti, alle sostituzioni degli stessi e alla nomina di esperti previsti dalle norme istitutive delle singole commissioni, provvede il Ministro del tesoro, al quale compete altresì stabilire i compensi da erogarsi ai componenti delle commissioni ed agli esperti nonché curare ogni altro adempimento occorrente per l'applicazione della presente legge.

Art. 12.

La spesa per gli indennizzi e le integrazioni previste dalla presente legge farà carico al capitolo 4543 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, la cui dotazione sarà integrata per l'anno 1980 di lire 5.000 milioni.

Con legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per gli anni successivi, saranno annualmente iscritte le restanti somme per gli interventi di cui al precedente primo comma.

Per la concessione del concorso statale nel pagamento degli interessi previsto dalla presente legge, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali per importi che verranno determinati annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato. I relativi stanziamenti saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Un primo limite di impegno, per l'anno finanziario 1980, è stabilito in lire 500 milioni. All'onere complessivo di lire 5.500 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno 1980, si farà fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 gennaio 1980

PERTINI

COSSIGA — ROGNONI — RUFFINI — REVIGLIO — ANDREATTA — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1979.

Riconoscimento della denominazione tipica del formaggio « Mozzarella di bufala ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 125, concernente la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi;

Vista la legge 5 gennaio 1955, n. 5, recante modificazioni agli articoli 3 e 14 della suddetta legge n. 125;

Visto il proprio decreto 5 agosto 1955, n. 667, contenente norme regolamentari per l'esecuzione della citata legge n. 125;

Vista la domanda presentata dagli interessati tendente ad ottenere, a termini dell'art. 3 della citata legge 10 aprile 1954, n. 125, il riconoscimento della « denominazione tipica » del formaggio « Mozzarella di bufala »;

Visto il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi, costituito ai sensi dell'art. 4 della ricordata legge n. 125, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 12 aprile 1979;

Considerato che il formaggio « Mozzarella di bufala » è un prodotto le cui caratteristiche organolettiche e merceologiche derivano prevalentemente dalla materia prima impiegata e dai metodi tradizionali di fabbricazione;

Ritenuto per i suesposti motivi di accogliere la domanda presentata dagli interessati per ottenere il riconoscimento della denominazione tipica, in quanto rispondente alle effettive esigenze della produzione e della commercializzazione del formaggio « Mozzarella di bufala »;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione tipica del formaggio « Mozzarella di bufala », il cui uso è riservato al prodotto avente i requisiti fissati con il presente de-

creto, con riguardo ai metodi di lavorazione ed alle caratteristiche organolettiche e merceologiche derivanti dalla materia prima impiegata e dai detti metodi di lavorazione.

Art. 2.

Il formaggio tipico « Mozzarella di bufala » deve avere le seguenti caratteristiche:

formaggio fresco a pasta filata ottenuto direttamente dal latte intero di bufala;

forma globosa; struttura a foglie sottili sovrapposte che tendono a scomparire negli strati immediatamente sotto il primo.

Sono previste altre forme tipiche delle varie zone di provenienza (treccia, bocconcino, etc.);

peso da grammi 30 a grammi 600 che è quello più comune;

diametro cm 13 circa nelle pezzature di grammi 600;

superficie liscia e lucente. Non deve essere mai viscida, né ruvida, né rugosa, né scagliata;

crosta sottilissima (meno di un millimetro). Sulla faccia sono più o meno appariscenti dei rilievi sottili, che stanno ad indicare il punto di distacco della mozzarella dalla massa di pasta e di saldatura;

colore bianco porcellaneo;

grasso sulla sostanza secca: minimo 50%;

umidità massima: 65%;

sapore sui generis;

consistenza leggermente elastica nelle prime 8-10 ore dopo la confezione, successivamente sempre più fondente.

Si può conservare meglio se priva di sale in adatto liquido di governo.

Al taglio lascia scolare un poco di sierosità biancastra, grassa e dal profumo di fermenti lattici.

Non deve presentare occhiature, provocate da fermentazioni gassose.

Si notano le fenditure a foglia della struttura e, qualche volta, alcuni vuoti formatisi durante la filatura.

La « Mozzarella di bufala » potrà essere sottoposta ad affumicatura con procedimento naturale (mediante l'impiego di paglia, foglie, legno, ecc.).

In tal caso essa dovrà essere posta in commercio come « Mozzarella di bufala affumicata » o « Provola di bufala affumicata ».

Le caratteristiche merceologiche della « Mozzarella di bufala affumicata », nel rispetto del disciplinare di produzione, sono in funzione del procedimento di affumicatura impiegato.

Art. 3.

Il formaggio tipico « Mozzarella di bufala » può essere prodotto esclusivamente sul territorio nazionale con latte intero di bufala prodotto nell'ambito del detto territorio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1979

PERTINI

MARCORA — BISAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1979
Registro n. 15 Agricoltura, foglio n. 48

(1177)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 novembre 1979.

Determinazione della quota da riservare all'Ente nazionale di lavoro per i ciechi, per il biennio 1980-81.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 4 del regio decreto 11 ottobre 1934, n. 1844, convertito nella legge 18 aprile 1935, n. 961 e 7 del regolamento approvato con regio decreto 2 dicembre 1940, n. 2033;

Viste le leggi 6 ottobre 1950, n. 835 e 29 marzo 1956, n. 277;

Visto l'art. 7 della legge 6 ottobre 1971, n. 853;

Visto il proprio decreto in data 13 dicembre 1977, con il quale è stata determinata la quota riservata all'Ente nazionale di lavoro per i ciechi nelle forniture da appaltare dalle amministrazioni dello Stato per il periodo 1° gennaio 1978-31 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di assicurare la possibilità e continuità di una occupazione remunerativa ai ciechi di ambo i sessi idonei al lavoro;

Sentiti i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro, della difesa, della pubblica istruzione, dei lavori pubblici, dei trasporti, delle poste e delle telecomunicazioni, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

La quota delle forniture da appaltare sotto qualsiasi forma dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti parastatali da riservare all'Ente nazionale di lavoro per i ciechi rimane fissata, per il biennio 1° gennaio 1980-31 dicembre 1981, nella misura del 15% calcolata indipendentemente dalla quota da riservare alle aziende industriali di cui alle leggi 6 ottobre 1950, n. 835, 29 marzo 1956, n. 277 e 6 ottobre 1971, n. 853.

Art. 2.

La percentuale, di cui all'articolo precedente, dovrà essere stabilita dalle pubbliche amministrazioni interessate o sull'importo di ciascun lotto di fornitura o sul prevedibile fabbisogno globale del biennio qualora le forniture da appaltare abbiano carattere continuativo e le relative lavorazioni debbano essere effettuate dall'Ente nei suoi laboratori.

Art. 3.

E' fatto divieto alle amministrazioni dello Stato ed agli enti parastatali di autorizzare l'Ente nazionale di lavoro per i ciechi a dare in sub-appalto, in tutto o in parte, la esecuzione delle forniture assunte ai sensi dell'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 novembre 1979

Il Presidente: COSSIGA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1980
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 129

(1179)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1979.

Integrazione del consiglio di amministrazione dell'ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 21 ottobre 1950, n. 991, con la quale è stato ricostituito l'ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 535, recante norme per l'organizzazione dell'ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo;

Visto il proprio decreto in data 22 luglio 1975, con cui è stato nominato il consiglio di amministrazione dell'ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo per la durata di un quinquennio;

Vista la legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616: « Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382 »;

Considerato che ai sensi dell'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 sopra citato, occorre provvedere ad integrare il consiglio di amministrazione dell'ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo con tre esperti di ciascuna regione territorialmente interessata;

Viste le designazioni operate dal consiglio della regione Lazio con deliberazione n. 579 del 28 febbraio 1979;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il consiglio di amministrazione dell'ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo è integrato con i seguenti nuovi membri in rappresentanza della regione Lazio:

Cipparone Maurilio;
Fortuna Vittorio;
Santoro Antonio.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1979

Il Ministro: MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1978
Registro n. 16 Agricoltura, foglio n. 89

(1186)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1979.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Omita - Officine meccaniche per le industrie tessili ed affini, in Albate.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Omita - Officine meccaniche per le industrie tessili ed affini, con sede in Albate (Como);

Visti i decreti ministeriali 22 gennaio 1979, 30 maggio 1979, 31 maggio 1979, 1° settembre 1979 e 27 settembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 26 marzo 1978 al 23 settembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Omita - Officine meccaniche per le industrie tessili ed affini, con sede in Albate (Como), è prolungata al 23 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nella provincia di Como.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1144)

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1979.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Omita - Officine meccaniche per le industrie tessili ed affini, in Albate.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Omita - Officine meccaniche per le industrie tessili ed affini, con sede in Albate (Como);

Visti i decreti ministeriali 22 gennaio 1979, 30 maggio 1979, 31 maggio 1979, 1° settembre 1979, 27 settembre 1979 e 15 dicembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 26 marzo 1978 al 23 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Omita - Officine meccaniche per le industrie tessili ed affini, con sede in Albate (Como), è prolungata al 23 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 dicembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1145)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1979.

Approvazione della convenzione fra la Cassa depositi e prestiti e la Banca d'Italia per l'espletamento del servizio finanziario relativo alla emissione delle cartelle di credito comunale e provinciale 10 % 1979-1989.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto in data 11 maggio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 21 giugno 1979, con il quale è stata data facoltà alla sezione autonoma di credito comunale e provinciale della Cassa depositi e prestiti di emettere cartelle 10% 1979-1989 in corrispondenza della concessione di prestiti ai sensi dell'art. 7 della legge 21 dicembre 1978, n. 843;

Visto che ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale l'espletamente del servizio finanziario concernente l'emissione di che trattasi è affidato alla Banca d'Italia sulla base di apposita convenzione da stipularsi fra la Cassa depositi e prestiti e la Banca stessa;

Vista la convenzione in data 16 novembre 1979 sottoscritta dai legali rappresentanti di detti istituti ed allegata al presente decreto;

Decreta:

E' approvata la convenzione citata nelle premesse.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1979

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *gennaio* 1980
Registro n. 4 *Cassa depositi e prestiti, foglio n.* 85

(1270)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1979.

Scioglimento del consorzio di segreteria fra i comuni di Rocca di Papa e Rocca Priora.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 30 ottobre 1978, con il quale è stata disposta la revisione della classificazione dei comuni e dei consorzi di comuni della Repubblica ai fini dell'assegnazione del segretario;

Visto il decreto n. 127/SC in data 28 maggio 1979, con il quale il prefetto di Roma ha sciolto con decorrenza 1° luglio 1979 il consorzio di segreteria tra i comuni di Rocca di Papa e Rocca Priora che contava 14.150 abitanti e che era stato incluso tra le sedi della classe seconda;

Visti i successivi decreti dell'11 luglio e 28 settembre 1979, con i quali è stato differito al 1° dicembre 1979, lo scioglimento del citato consorzio;

Ritenuto, pertanto, che a seguito di tale provvedimento i comuni di Rocca di Papa e Rocca Priora che contano rispettivamente 8.628 e 5.522 abitanti devono essere inclusi tra le sedi della classe terza;

Visto il telegramma del 31 dicembre 1979, con il quale la prefettura di Roma propone che al segretario generale di seconda classe Filippo Di Gregorio, già titolare del citato consorzio, venga assegnata la titolarità transitoria della segreteria del comune di Rocca Priora;

Visti gli articoli 4 e 7 della legge 8 giugno 1962, n. 604 nonché gli articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749 e la tabella *A* allegata allo stesso decreto del Presidente della Repubblica;

Decreta:

Il consorzio di Rocca di Papa e Rocca Priora è depennato dall'elenco dei comuni della classe seconda dal 1° dicembre 1979; entrambi i comuni sono inclusi tra quelli della classe terza e ad essi è assegnato un segretario capo; al segretario generale di seconda classe Filippo Di Gregorio è assegnata la titolarità transitoria della segreteria del comune di Rocca Priora.

Il prefetto della provincia di Roma è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 31 dicembre 1979

p. *Il Ministro*: DARIDA

(677)

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1980.

Autorizzazione alla società « Monte titoli S.p.a. - Istituto per la custodia e l'amministrazione accentrata di valori mobiliari », in Milano, all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966 che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Monte titoli S.p.a. - Istituto per la custodia e l'amministrazione accentrata di valori mobiliari », con sede in Milano, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Monte titoli S.p.a. - Istituto per la custodia e l'amministrazione accentrata di valori mobiliari », con sede in Milano, è autorizzata all'esercizio

di attività fiduciaria e di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 gennaio 1980

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

Il Ministro di grazia e giustizia
MORLINO

(678)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1980.

Revoca all'« ente autonomo Magazzini generali di Padova » dell'autorizzazione ad esercitare un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 25 marzo 1933, con il quale l'« ente autonomo Magazzini generali di Padova » è stato autorizzato ad istituire ed esercitare in Padova, via Rismondo n. 2, un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Visti i decreti ministeriali 23 gennaio 1960, 14 giugno 1968, 1° agosto 1969, 14 aprile 1970, 17 giugno 1971, con i quali l'ente in parola è stato autorizzato ad ampliare il proprio magazzino generale;

Vista l'istanza in data 3 maggio 1979, con la quale l'ente stesso ha chiesto la revoca delle suddette autorizzazioni;

Vista la deliberazione n. 252 del 24 luglio 1979, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Padova ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocate all'« ente autonomo Magazzini generali di Padova » le autorizzazioni ad esercitare in Padova, via Rismondo n. 2, un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere, attribuite con i decreti ministeriali citati nelle premesse del presente decreto.

Art. 2.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Padova, è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1980

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

(818)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1980.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche nelle zone danneggiate della regione Sicilia.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e sue successive modificazioni (legge 22 ottobre 1976, n. 750 di conversione del decreto-legge 23 settembre 1976, n. 633), relativo alla dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali o delle avversità atmosferiche, nonché alla delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge a favore delle aziende agricole danneggiate;

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 100 del 10 aprile 1979, con il quale sono stati riconosciuti, tra l'altro, i caratteri di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici verificatisi nell'anno 1978 nelle province di Enna e di Palermo e ne sono state delimitate le zone più gravemente colpite, ai fini dell'applicazione, a favore delle aziende agricole, delle provvidenze previste dagli articoli 4, 5 e 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364;

Attese le richieste della regione Sicilia 4 giugno e 9 ottobre 1979, con le quali si sollecita l'emissione di un decreto integrativo, per la provincia di Enna, comprendente l'inclusione dell'intero territorio del comune di Centuripe, nonché, per la provincia di Palermo, della rettifica del foglio di mappa del comune di Monreale da n. 149 in n. 145 e dell'inclusione del foglio di mappa n. 4 dell'intero territorio dei comuni di Balestrate e di Trappeto, ai fini dell'applicazione delle provvidenze contributivo-creditizie, previste dall'art. 5 della legge 25 maggio 1970, n. 364, a favore delle aziende agricole danneggiate dagli avversi eventi atmosferici verificatisi nell'anno 1978;

Considerate le suddette proposte della regione siciliana;

Decreta:

Nella delimitazione effettuata con decreto ministeriale 31 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 100 del 10 aprile 1979, ai fini dell'applicazione delle provvidenze contributivo-creditizie, previste dall'art. 5 della citata legge n. 364/70 a favore delle aziende agricole danneggiate dagli avversi eventi atmosferici, è incluso il territorio del comune di Centuripe della provincia di Enna colpita dai prolungati e frequenti squilibri termici, accompagnati da venti marini nel mese di aprile, maggio e giugno 1978; inoltre, nella stessa delimitazione riguardante i comuni di Balestrate, Trappeto e Monreale, tutti della provincia di Palermo, colpita dalle violente sciroccate e temporali con grandine nella prima ed ultima decade del mese di maggio 1978, devono essere inclusi i fogli di mappa n. 4 per i comuni di Balestrate e Trappeto, mentre per il comune di Monreale si rettifica il foglio di mappa n. 149, che viene sostituito dal foglio di mappa n. 145.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1980

Il Ministro: MARCORA

(723)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Alven S.r.l., stabilimento di S. Sebastiano al Vesuvio.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Alven S.r.l., stabilimento di S. Sebastiano al Vesuvio (Napoli);

Visto il decreto ministeriale 2 novembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 10 aprile 1979 al 7 ottobre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Alven S.r.l., stabilimento di S. Sebastiano al Vesuvio (Napoli), è prolungata al 6 gennaio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 gennaio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(1143)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1980.

Trasformazione del posto doganale di Uclanzi in posto di osservazione.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972, e successive modificazioni, che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale delle circoscrizioni doganali e dei compartimenti doganali, le dogane principali e le dogane secondarie, la categoria delle dogane, le sezioni doganali, i posti doganali e i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonché la competenza per materia delle dogane di seconda e terza categoria;

Ritenuta la necessità di trasformare il posto doganale di Uclanzi in posto di osservazione;

Decreta:

Art. 1.

E' soppresso il posto doganale di Uclanzi, dipendente dalla dogana di Gorizia.

Art. 2.

E' istituito il posto di osservazione di Uclanzi, dipendente dalla dogana di Gorizia.

Le facoltà del predetto posto di osservazione saranno stabilite dal capo della circoscrizione doganale competente per territorio, a norma dell'art. 9, terzo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1980

Il Ministro: REVIGLIO

(1146)

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1980.

Proroga dei termini di decadenza per il mancato funzionamento dell'ufficio unico ufficiali giudiziari presso la corte d'appello di Venezia nel giorno 22 dicembre 1979.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato o irregolare funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dell'ufficio unico ufficiali giudiziari presso la corte d'appello di Venezia, nel giorno 22 dicembre 1979, per effetto dell'eccezionale alta marea nella laguna veneta, i termini per il compimento di atti presso l'ufficio giudiziario anzidetto o a mezzo del personale addettovi, scadenti nel giorno 22 dicembre 1979 o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 febbraio 1980

Il Ministro: MORLINO

(1214)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1/80 della commissione, del 2 gennaio 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2/80 della commissione, del 2 gennaio 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3/80 della commissione, del 2 gennaio 1980, che fissa i valori medi forfettari per la determinazione del valore in dogana degli agrumi e delle mele e pere.

Regolamento (CEE) n. 4/80 della commissione, del 2 gennaio 1980, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 5/80 della commissione, del 2 gennaio 1980, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 6/80 della commissione, del 2 gennaio 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 1900/79 relativo ad una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso i Paesi delle zone I, II, III, V e VI.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 2615/79 del Consiglio, del 23 novembre 1979, che modifica l'art. 107 del regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 301 del 28 novembre 1979.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 2822/79 della commissione, del 14 dicembre 1979, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 320 del 15 dicembre 1979.

Pubblicati nel n. L 1 *del* 3 *gennaio* 1980.

(1/C)

Regolamento (CEE) n. 7/80 della commissione, del 3 gennaio 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 8/80 della commissione, del 3 gennaio 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 9/80 della commissione, del 3 gennaio 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 10/80 della commissione, del 3 gennaio 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 11/80 della commissione, del 3 gennaio 1980, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonchè i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 12/80 della commissione, del 3 gennaio 1980, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 13/80 della commissione, del 3 gennaio 1980, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 2 *del* 4 *gennaio* 1980.

(2/C)

Regolamento (CEE) n. 14/80 della commissione, del 4 gennaio 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 15/80 della commissione, del 4 gennaio 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 16/80 della commissione, del 4 gennaio 1980, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 17/80 della commissione, del 4 gennaio 1980, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 18/80 della commissione, del 4 gennaio 1980, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 19/80 della commissione, del 4 gennaio 1980, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 3 *del* 5 *gennaio* 1980.

(3/C)

Regolamento (CEE)n. 20/80 della commissione, del 7 gennaio 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 21/80 della commissione, del 7 gennaio 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 22/80 della commissione, del 7 gennaio 1980, che fissa l'importo da diminuire dal prelievo applicabile al riso importato dalla Repubblica araba d'Egitto.

Regolamento (CEE) n. 23/80 della commissione, del 7 gennaio 1980, che fissa l'importo di cui deve essere diminuito l'elemento mobile del prelievo applicabile alle crusche e stacciature originale dell'Egitto.

Regolamento (CEE) n. 24/80 della commissione, del 7 gennaio 1980, che fissa l'importo di cui deve essere diminuito l'elemento mobile del prelievo applicabile alle crusche e stacciature originarie dell'Algeria, del Marocco e della Tunisia.

Regolamento (CEE) n. 25/80 della commissione, del 7 gennaio 1980, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 26/80 della commissione, del 7 gennaio 1980, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 27/80 della commissione, del 7 gennaio 1980, che sospende la fissazione anticipata del prelievo all'importazione per i cereali.

Pubblicati nel n. L 4 *dell'*8 *gennaio* 1980.

(4/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Nuova Zelanda, firmato a Roma il 6 dicembre 1979.

Il 6 dicembre 1979 è stato firmato a Roma l'accordo culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Nuova Zelanda.

In conformità dell'art. 8 l'accordo, il cui testo viene pubblicato di seguito al presente comunicato, è entrato in vigore il 6 dicembre 1979.

ACCORDO CULTURALE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA NUOVA ZELANDA.

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ed
IL GOVERNO DELLA NUOVA ZELANDA

Desiderosi di rafforzare i rapporti di amicizia tra i due Paesi e di promuovere la reciproca comprensione e conoscenza attraverso lo sviluppo delle loro relazioni culturali, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

I due Governi si adopereranno per la diffusione e l'insegnamento della lingua, letteratura, storia e cultura dell'altro Paese presso le proprie scuole, Università e altri istituti d'istruzione.

Art. 2.

I due Governi si adopereranno per la promozione di iniziative di cooperazione e scambi nel campo culturale fra le Università ed altre istituzioni o organismi culturali ed educativi dei due Paesi.

Art. 3.

I due Governi faciliteranno lo scambio di libri, pubblicazioni e film nei campi letterario, artistico, culturale ed educativo.

Art. 4.

I due Governi faciliteranno l'organizzazione, nel proprio territorio, di esposizioni e manifestazioni relative alla vita culturale ed artistica di ciascun Paese.

Art. 5.

I due Governi faciliteranno lo scambio e la cooperazione tra i giovani e le organizzazioni giovanili dei due Paesi.

Art. 6.

I due Governi considereranno la possibilità di convocare periodicamente una riunione dei rappresentanti dei due Paesi per esaminare le modalità di attuazione del presente accordo.

Art. 7.

Le disposizioni di questo accordo avranno effetto per le Isole Cook, Niue e Tokelau dopo un mese dalla data in cui il Governo della Nuova Zelanda avrà notificato al Governo italiano che le suddette disposizioni saranno applicate a questi territori.

Art. 8.

Il presente accordo entrerà in vigore alla data della firma e sarà di durata illimitata. Ciascun Governo potrà, in ogni momento, denunciare l'accordo per le vie diplomatiche. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo il ricevimento della notifica da parte dell'altro Governo.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente accordo.

FATTO a Roma il 6 dicembre 1979 in duplice originale nelle lingue italiana e inglese, ambedue i testi facenti egualmente fede.

Per il Governo della Repubblica italiana
ZAMBERLETTI

Per il Governo della Nuova Zelanda
TALBOYS

(454)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreti ministeriali 5 febbraio 1980:

Nencioni Paolo, notaio residente nel comune di Firenze, è trasferito nel comune di Fucecchio, distretto notarile di Firenze, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Poma Antonino.

Trevisani Felice, notaio residente nel comune di Copparo, distretto notarile di Ferrara, è trasferito nel comune di Ferrara, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Franceschetti Paolo.

Trani Caterina, notaio residente nel comune di Castelnuovo della Daunia, distretto notarile di Lucera, è trasferito nel comune di Sant'Elpidio a Mare, distretto notarile di Ascoli Piceno, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio De Vivo Michele.

Fantin Giannaugusto, notaio residente nel comune di Verona, è trasferito nel comune di Sanguinetto, distretto notarile di Verona, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Cicogna Zeno.

Cavallina Massimo, notaio residente nel comune di Firenze, è trasferito nel comune di Sesto Fiorentino, distretto notarile di Firenze, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Clerici Roberto.

Poma Antonino, notaio residente nel comune di Firenze, è trasferito nel comune di Montespertoli, distretto notarile di Firenze, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Niccolai Lucia.

Giuliani Pietro Lelio, notaio residente nel comune di Viterbo, è trasferito nel comune di Ronciglione, distretto notarile di Viterbo, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Foglia Luigi Uriele.

De Vivo Michele, notaio residente nel comune di Locorotondo, distretto notarile di Bari, è trasferito nel comune di Eboli, distretto notarile di Salerno, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Monica Giuseppe.

(1223)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA POLITICA AGRICOLA ED ALIMENTARE

Deliberazione 13 dicembre 1979. Approvazione del piano agricolo nazionale pluriennale di cui all'art. 3 della legge n. 984/77.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA POLITICA AGRICOLA ED ALIMENTARE

Visto l'art. 1 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, il quale stabilisce che debbano essere fissati, a partire dal 1978, gli indirizzi generali e gli obiettivi, nonché le azioni per il coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, della forestazione, della irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani, mediante un piano nazionale e programmi regionali;

Visto l'art. 3 della citata legge 27 dicembre 1977, n. 984, che dispone la predisposizione e la presentazione al Consiglio dei Ministri ed alle regioni dello schema di tale piano per i successivi adempimenti previsti dallo stesso art. 3 e dal successivo art. 4.

Vista la propria delibera, in data 4 agosto 1978, con la quale è stato adottato, nelle more della predisposizione del programma pluriennale, un piano stralcio per il 1978, approvato dal Consiglio dei Ministri in pari data;

Vista la propria delibera in data 26 aprile 1979, con la quale è stato approvato lo schema di piano agricolo nazionale pluriennale, relativo ai settori di cui all'art. 1 della legge n. 984 del 1977, successivamente trasmesso alle amministrazioni ed agli enti di cui all'art. 3, lettera *c*), alle regioni ed alle provincie autonome di Trento e Bolzano, nonché alle organizzazioni di cui all'art. 4, primo comma, della stessa legge n. 984/77;

Viste le proposte formulate dalle amministrazioni e dagli enti di cui alla lettera *c*) del citato art. 3 della legge n. 984 del 1977, in ordine agli interventi di rispettiva competenza;

Considerati i pareri delle regioni e delle provincie autonome di Trento e Bolzano sullo schema di piano nazionale, nonchè i singoli schemi dei programmi regionali;

Acquisiti i pareri delle organizzazioni di cui all'art. 4 della legge n. 984/77;

Viste le proposte di modifica avanzate dalle regioni;

Vista la lettera della segreteria del CIPAA n. 3/3912 del 7 giugno 1979 indirizzata alle regioni e alle provincie autonome, con la quale venivano indicate le modalità di applicazione dello art. 18 della legge n. 984 sopra citata;

Acquisita l'intesa della commissione di cui all'art. 4 della legge n. 984/77 nella riunione del 21 novembre 1979;

Delibera:

E' adottato per le successive determinazioni del Consiglio dei Ministri, il piano agricolo nazionale pluriennale di cui allo art. 3 della legge n. 984/77 nel testo che risulta in allegato con le seguenti precisazioni:

la quota di parte nazionale, per l'applicazione in Italia dell'azione comune nel settore dell'assistenza tecnica di cui al regolamento (CEE) n. 270/79, per un totale previsto in 10 miliardi di lire, in ragione di 2,5 miliardi di lire annui, sarà finanziata con i mezzi recati dalla legge n. 863 del 3 ottobre 1977; in tal senso viene pertanto modificato l'ultimo capoverso della pagina 75-*bis* del testo di revisione; viene inserito a pag. 74 del testo di revisione il seguente ultimo capoverso: « per inter-

venti nel settore dei trasporti via mare, a beneficio delle regioni insulari, è prevista una spesa complessiva di 10 miliardi di lire, pari a 2,5 miliardi l'anno a valere per 500 milioni sulla zootecnia, 500 sull'ortoflorofrutticoltura, 500 sulla vitivinicoltura e un miliardo sulle colture mediterranee»; viene conseguentemente modificata la tabella finanziaria concernente gli interventi di competenza nazionale;

nell'applicazione dell'art. 18 della legge n. 984, si dovrà effettuare uno stretto collegamento con l'attuazione dei programmi regionali; viene pertanto modificato il punto 15, a pag. 14 del testo di revisione, con l'inserimento dei seguenti commi: «Le regioni nelle concessioni del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario, di cui all'art. 18 della legge n. 984/77, daranno una corretta applicazione a tale normativa individuando le azioni che, essendo riferibili a credito di conduzione o ad investimenti mobiliari, non possono essere considerate, anche ai sensi della vigente legislazione sul credito agrario, come opere di miglioramento fondiario. Inoltre dovrà essere valutata la possibilità di ricorrere, sempre per le iniziative di miglioramento fondiario, alle leggi numeri 153/75 e 352/76.

E' in ogni caso essenziale che le iniziative stesse abbiano il solo fine e la sola funzione di rendere pienamente, ma in maniera definita, possibile la realizzazione di azioni rientranti nei programmi regionali di cui agli articoli 4 e 5 della legge n. 984»;

degli stanziamenti previsti all'art. 17 della legge n. 984 sopracitata, per gli esercizi finanziari dal 1979 al 1987, una quota pari a 1.131,07 miliardi di lire, per gli interventi di cui alle lettere *c)* e *g)* dell'art. 3 della legge stessa, deve iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; una quota pari a 4.898,93 miliardi di lire deve essere portata in aumento del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

si provvederà a sistematici e ricorrenti controlli delle attività d'indagine, studi e ricerca attinenti il settore agricolo alimentare; a tale scopo entro il 30 giugno di ogni anno i Ministeri del bilancio, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, delle partecipazioni statali, l'ufficio del Ministro della ricerca scientifica, l'ufficio del Ministro degli interventi straordinari, il Consiglio nazionale delle ricerche, nonché le regioni, presenteranno una relazione sulle attività svolte per consentire le necessarie verifiche da parte del CIPAA;

il Ministero dell'agricoltura e delle foreste avanza, entro il 30 giugno 1980, per l'esame da parte del gruppo di lavoro interministeriale operante nell'ambito della segreteria del CIPAA, proposte per la ripartizione tra le regioni degli obiettivi di cui all'art. 3, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 984/77, affinché essi possano essere utilizzati, se possibile, già in occasione della prima revisione annuale del piano;

per quanto riguarda le attività di trasformazione e commercializzazione:

a) nell'ambito degli interventi di competenza nazionale, possono essere ammessi al finanziamento progetti anche di soggetti non agricoli, purchè i progetti stessi rispondano all'esigenza dello sviluppo dell'attività agricola;

b) il finanziamento delle iniziative da realizzare in attuazione del regolamento (CEE) n. 355/77, e successive modificazioni, può riguardare anche i soggetti non agricoli purché sia assicurata una adeguata e duratura partecipazione dei produttori del prodotto di base ai vantaggi economici che ne derivano;

c) per tutti gli interventi di competenza nazionale verrà redatta una scheda conoscitiva che consenta al CIPAA di valutarne la compatibilità e la rispondenza agli indirizzi di politica economica del settore;

d) il riferimento alle partecipazioni statali di cui alle pagine 72, 74 ed altre conseguenti del PAN è eliminato.

Tenuto conto degli stanziamenti di legge e della ripartizione degli stessi tra interventi di competenza nazionale e quelli di competenza regionale, la somma di lire 400 miliardi, iscritta nel bilancio dello Stato per il 1979 avrà la seguente destinazione:

a) quota da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste: 75,484 miliardi di lire;

b) quota da iscrivere sullo Stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica: 316,035 miliardi di lire;

c) quota per indagini, studi e ricerca: 8,481 miliardi di lire.

Alle regioni e provincie autonome sono devolute, per l'esercizio 1979, per l'insieme dei settori, le seguenti somme determinate alle quote spettanti complessivamente a ciascuna di esse:

Regione	
1) Valle d'Aosta	2.247
2) Piemonte	12.512
3) Liguria	5.212
4) Lombardia	15.143
5) Trento	4.627
6) Bolzano	5.206
7) Friuli-Venezia Giulia	5.699
8) Veneto	15.996
9) Emilia-Romagna	20.798
10) Toscana	14.511
11) Umbria	7.135
12) Marche	8.570
13) Lazio	17.243
14) Abruzzo	14.746
15) Molise	8.943
16) Campania	31.757
17) Puglia	31.045
18) Basilicata	16.269
19) Calabria	22.014
20) Sicilia	32.303
21) Sardegna	24.059
Totale	316.035

Roma, addì 13 dicembre 1979

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Presidente delegato del CIPAA
ANDREATTA

(1123)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Deliberazione 17 gennaio 1980. Assegnazione agli enti indicati all'art. 6 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, del quarto degli stanziamenti previsti per l'anno 1980 per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 6 dello stesso decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, che prevede che dal 1° gennaio 1980 le assegnazioni trimestrali di fondi alle regioni ed alle provincie autonome di Trento e Bolzano non possono superare un quarto degli stanziamenti previsti per l'anno 1980 e che i fondi stessi saranno ripartiti, fatte salve le necessità finanziarie degli organi centrali del Servizio sanitario nazionale e degli enti pubblici di cui al primo comma dell'art. 52 della legge n. 833/1978 tra le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, con le modalità previste dal secondo comma dell'art. 51 della stessa legge n. 833/1978;

Visto l'art. 51, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che demanda a questo comitato per la ripartizione tra tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, della somma stanziata per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale;

Visto il parere espresso da Consiglio sanitario nazionale nella seduta del 16 gennaio 1980;

Viste le proposte formulate dal Ministro della sanità in data 16 gennaio 1980 con prot. n. 100/UCPS/4.1/120;

Visto il piano sanitario nazionale all'esame del Parlamento;

Attesa l'urgenza di provvedere all'assegnazione agli enti indicati all'art. 6 del citato decreto-legge n. 663/1979 del quarto degli stanziamenti previsti per l'anno 1980 per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale nel primo trimestre del corrente anno;

Delibera:

a) Ai fini della ripartizione della prima quota trimestrale del Fondo sanitario nazionale si applicano le indicazioni del piano sanitario nazionale approvato dal Consiglio dei Ministri il 23 ottobre 1979.

b) Dallo stanziamento di L. 15.594.000.000.000 previsto nelle more dell'approvazione del piano sanitario nazionale, per l'anno 1980 per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, sono dedotte L. 140.961.092.000 come indicato nella tabella 1, concernente il finanziamento delle spese di parte corrente dell'ENPI, dell'ANCC, della CRI e delle casse marittime, la cui attività è stata prorogata con il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663.

Per il primo trimestre 1980, alla CRI ed alle casse marittime è assegnato un quarto della somma per esse previste in detta tabella 1, pari a complessive L. 14.805.448.000.

Per l'ENPI e l'ANCC, l'intera somma prevista per l'anno 1980 (L. 81.739.300.000) deve essere provvisoriamente accantonata, in quanto i due enti dispongono di proprie autonome fonti di finanziamento, fermo rimanendo l'obbligo di contenere le spese per l'assistenza sanitaria di rispettiva competenza nel limite del quarto delle assegnazioni per essi indicate nella citata tabella 1.

c) Il quarto del residuo stanziamento previsto per il 1980 per il finanziamento del Fondo sanitario nazionale — spese di parte corrente — pari a L. 3.878.065.175.000 è ripartito tra le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, nella misura indicata nella allegata tabella 2.

d) Per il finanziamento delle attività di liquidazione degli enti e gestioni, le cui funzioni sono state trasferite al Servizio sanitario nazionale, si provvederà all'interno del sistema della «Liquidazione» degli enti stessi ai sensi dell'art. 77 della legge n. 853/78, facendo fronte, cioè, alle occorrenze della gestione di liquidazione con i residui della gestione pregressa e con quanto altro afferirà ad esse a titolo di contributi arretrati, di sconti farmaceutici, di interessi attivi, di redditi patrimoniali, ecc.

Poichè non tutti i singoli enti presentano la necessaria disponibilità di cassa, per far fronte ad oneri indifferibili, possono essere utilizzate in questi casi, a fronte di comprovate necessità, parte delle somme accantonate sub *b*) per l'ENPI e l'ANCC.

e) Avuto riguardo alla circostanza che la gestione di liquidazione degli enti mutualistici nazionali comprende anche attività di supporto e di coordinamento dell'attività sanitaria assistenziale delle sedi periferiche, fino all'effettivo trasferimento delle funzioni alle unità sanitarie locali, le regioni rimborseranno le sedi centrali degli enti mutualistici dell'onere relativo, nell'ambito delle rispettive assegnazioni di fondo sanitario, secondo criteri e modalità che saranno determinati dal Ministero della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale.

f) Le casse marittime, direttamente finanziate dal Ministero del tesoro, dovranno, a loro volta, rimborsare le regioni degli eventuali oneri sostenuti per l'erogazione dell'assistenza sanitaria in forma diretta agli iscritti delle predette «Casse» ed ai loro familiari.

g) Per le spese in conto capitale, le quote di finanziamento attribuite per l'esercizio 1980 alle regioni ed alle provincie autonome di Trento e Bolzano sono quelle indicate nella allegata tabella 3.

Per le esigenze relative al primo trimestre 1980, sarà assegnato alle regioni interessate ed alle provincie autonome di Trento e Bolzano, un quarto degli importi per ciascuna di esse indicati alle colonne 1 e 2 della citata tabella 3, per le destinazioni ivi precisate.

Gli importi indicati alla colonna 3 della stessa tabella e l'accantonamento di lire 46 miliardi, destinato ai presidi multizonali a utenza interregionale, saranno assegnati, previa deliberazione del CIPE, su proposta del Ministro della sanità, tenuto presente, rispettivamente, le indicazioni dei piani sanitari regionali e le procedure di cui al punto 25, lettere *a*) e *b*) ed al punto 87, lettera *d*), del dispositivo del piano sanitario nazionale 1980-82.

Invita:

Il Ministro della sanità ed il Ministro del tesoro a provvedere all'emanazione dei provvedimenti di rispettiva competenza, o da promuovere di concerto, per la sollecita attuazione degli adempimenti previsti dal decreto-legge n. 663/1979.

Roma, addì 17 gennaio 1980

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice Presidente del CIPE
ANDREATTA

TABELLA 1

SPESA ENTI DI CUI SONO STATE PROROGATE LE FUNZIONI, DA DETRARRE DAL FONDO SANITARIO NAZIONALE

REGIONI	E.N.P.I.	A.N.C.C.	C.R.I.	Casse marittime meridionali	Cassa marittima Adriatica	Cassa marittima Tirrena	Totale generale
Piemonte	3.269,300	1.575,800	2.094,792				6.939,892
Valle d'Aosta	324,400		172,013				496,413
Liguria .	3.944,600	614,400	720,133			9.361,949	14.641,082
Lombardia	8.885,200	4.276,000	4.928,103				18.089,303
Provincia di Trento	729,200		412,596				1.141,796
Provincia di Bolzano .			495,079				495,079
Veneto	3.412,700	1.818,100	1.105,627				6.336,427
Friuli-Venezia Giulia	1.536,000	533,400	1.345,706		4.840,620		8.255,726
Emilia-Romagna	5.261,500	1.412,300	3.763,939				10.437,739
Marche	2.374,700	459,600	694,652				3.528,952
Toscana	5.454,300	1.139,200	1.499,555				8.093,055
Umbria	1.648,200	232,100	346,986				2.227,286
Lazio	9.690,400	873,600	3.411,161	333,3			14.308,961
Campania	7.351,600	632,900	1.905,480	7.894,9			17.784,880
Abruzzo	1.409,900	221,100	530,516				2.161,516
Molise	331,800						331,800
Puglia	3.202,300	646,200	795,359	3.162,0			7.805,859
Basilicata	250,600		77,271				327,871
Calabria	1.369,400	222,200	215,457	437,7			2.244,757
Sicilia	3.899,700	845,800	1.817,816	6.085,1			12.648,416
Sardegna	1.488,300	402,500	314,882	458,6			2.664,282
Totali .	65.834,100	15.905,200	26.647,123	18.372,1	4.840,620	9.361,949	140.961,092

TABELLA 2

QUOTA PRIMO TRIMESTRE 1980 DA ASSEGNARE ALLE REGIONI

REGIONI	Indicazioni piano sanitario nazionale (1)	Somma da portare in detrazione (2)	Assegnazioni anno 1980 (1-2)	Ammontare prima quota trimestre 1980
Piemonte	1.153.900,000	6.939,892	1.146.960,108	286.740,027
Valle d'Aosta	30.800,000	496,413	30.303,587	7.575,897
Liguria	548.900,000	14.641,082	534.258,918	133.564,729
Lombardia	2.367.300,000	18.089,303	2.349.210,697	587.302,674
Provincia di Trento	159.800,000	1.141,796	158.658,204	39.664,551
Provincia di Bolzano	122.000,000	495,079	121.504,921	30.376,230
Veneto	1.296.500,000	6.336,427	1.290.163,573	322.540,893
Friuli-Venezia Giulia	416.600,000	8.255,725	408.344,274	102.086,068
Emilia-Romagna	1.196.800,000	10.437,739	1.186.362,261	296.590,565
Marche	395.700,000	3.528,952	392.171,048	98.042,762
Toscana	1.039.700,000	8.093,055	1.031.606,945	257.901,736
Umbria	226.300,000	2.227,286	224.072,714	56.018,179
Lazio	1.693.100,000	14.308,961	1.678.791,039	419.697,760
Campania	1.382.800,000	17.784,880	1.365.015,120	341.253,780
Abruzzo	329.100,000	2.161,516	326.938,484	81.734,621
Molise	71.200,000	331,800	70.868,200	17.717,050
Puglia	968.900,000	7.805,859	961.094,141	240.273,536
Basilicata	144.100,000	327,871	143.772,129	35.943,032
Calabria	462.500,000	2.244,757	460.255,243	115.063,811
Sicilia	1.159.100,000	12.648,416	1.146.451,584	286.612,896
Sardegna	428.900,000	2.664,282	426.235,718	106.558,930
Totali	15.594.000,000	140.961,092	15.453.038,908	3.863.259,727

TABELLA 3

SPESA IN CONTO CAPITALE - ANNO 1980
(in milioni di lire)

REGIONI	Costruzioni di posti letto ospedalieri (1)	Manutenzione straordinaria e adeguamento tecnologico (2)	Altri investimenti (3)	Totale (4)
Piemonte		7.733,333	18.026,667	25.760,000
Valle d'Aosta		160,000	506,667	666,667
Liguria		3.200,000	6.480,000	9.680,000
Lombardia		15.200,000	35.840,000	51.040,000
Provincia di Trento		720,000	1.573,333	2.293,333
Provincia di Bolzano		720,000	1.813,333	2.533,333
Veneto		7.360,000	14.666,667	22.026,667
Friuli-Venezia Giulia		2.106,667	4.240,000	6.346,667
Emilia-Romagna		6.720,000	14.986,667	21.706,667
Marche		2.400,000	4.773,333	7.173,333
Toscana		6.106,667	13.520,000	19.626,667
Umbria		1.360,000	3.066,667	4.426,667
Lazio		7.680,000	22.186,667	29.866,667
Campania	40.560,000	6.400,000	27.493,333	74.453,333
Abruzzo		2.080,000	4.906,667	6.986,667
Molise	5.546,667	400,000	1.733,333	7.680,000
Puglia		6.560,000	15.733,333	22.293,333
Basilicata	7.973,333	720,000	3.120,000	11.813,333
Calabria	20.746,667	2.240,000	11.013,333	34.000,000
Sicilia		6.880,000	23.040,000	29.920,000
Sardegna		2.106,667	7.599,999	9.706,666
Totali	74.826,667	88.853,334	236.319,999	400.000,000

(1148)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 27

Corso dei cambi del 7 febbraio 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	806,05	806,05	806,10	806,05	806 —	806 —	805,95	806,05	806,05	806 —
Dollaro canadese	695,20	695,20	695,25	695,20	695,30	695,15	695,10	695,20	695,20	695,20
Marco germanico	464,20	464,20	464,10	464,20	464,15	464,17	464,15	464,20	464,20	464,20
Fiorino olandese	420,54	420,54	420,25	420,54	420,50	420,58	420,63	420,54	420,54	420,55
Franco belga	28,593	28,593	28,59	28,593	28,60	28,59	28,597	28,593	28,593	28,59
Franco francese	198,13	198,13	198,04	198,13	198,20	198,13	198,13	198,13	198,13	198,15
Lira sterlina	1861,80	1861,80	1862 —	1861,80	1861,50	1861,90	1862 —	1861,80	1861,80	1861,80
Lira irlandese	1717 —	1717 —	1716 —	1717 —	1711 —	—	1716 —	1717 —	1717 —	—
Corona danese	148,57	148,57	148,60	148,57	148,50	148,56	148,55	148,57	148,57	148,55
Corona norvegese	165,83	165,83	165,80	165,83	165,75	165,84	165,85	165,83	165,83	165,85
Corona svedese	194,34	194,34	194,25	194,34	194,25	194,38	194,43	194,34	194,34	194,35
Franco svizzero	501,09	501,09	500,75	501,09	501 —	501,04	501 —	501,09	501,09	501 —
Scellino austriaco	64,70	64,70	64,68	64,70	64,66	64,67	64,655	64,70	64,70	64,70
Escudo portoghese	16,14	16,14	16,13	16,14	16,10	16,14	16,14	16,14	16,14	16,15
Peseta spagnola	12,175	12,175	12,19	12,175	12,17	12,17	12,168	12,175	12,175	12,17
Yen giapponese	3,359	3,359	3,36	3,359	3,357	3,59	3,36	3,359	3,359	3,35

Media dei titoli del 7 febbraio 1980

Titolo	
Rendita 5 % 1935	66,300
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	90,250
» 5,50 % » » 1968-83	84,475
» 5,50 % » » 1969-84	80,625
» 6 % » » 1970-85	78,525
» 6 % » » 1971-86	76 —
» 6 % » » 1972-87	75,875
» 9 % » » 1975-90	78,400
» 9 % » » 1976-91	80,825
» 10 % » » 1977-92	86,500
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1978/80	99,750
» » » » 1- 6-1978/80	99,400
» » » » 1- 8-1978/80	99,450
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1978/80	99 —
» » » » 1- 3-1979/81	98,750
» » » » 1- 7-1979/81	97,750
» » » » 1- 5-1979/82	97,775
» » » » 1- 7-1979/82	96,775
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981	97,175
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	86,600
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	97,725
» » » 12 % 1- 4-1982	96,700
» » » 12 % 1-10-1983	95,500
» » » 12 % 1- 1-1984	95,600
» » » 12 % 1- 4-1984	95,400
» » » 12 % 1-10-1987	95,250

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 febbraio 1980

Valuta	
Dollaro USA	806 —
Dollaro canadese	695,15
Marco germanico	464,175
Fiorino olandese	420,585
Franco belga	28,595
Franco francese	198,13
Lira sterlina	1861,90
Lira irlandese	1716,50
Corona danese	148,58
Corona norvegese	165,84
Corona svedese	194,385
Franco svizzero	501,045
Scellino austriaco	64,677
Escudo portoghese	16,14
Peseta spagnola	12,171
Yen giapponese	3,359

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso pubblico, per esami, a quattro posti di vice direttore di ragioneria in prova nel ruolo organico del personale della carriera direttiva di ragioneria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopra citato;
Veduta la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina generale delle assunzioni o obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, concernente il riordinamento delle ex carriere speciali;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, ed in particolare l'art. 53;
Veduta la legge 8 luglio 1975, n. 305, che ha modificato il terzo comma dell'art. 8 del predetto testo unico degli impiegati civili dello Stato;
Veduta la legge 3 giugno 1978, n. 288, che dispone l'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;
Considerato che nel ruolo organico della carriera direttiva di ragioneria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione sono disponibili quattro posti.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 25 luglio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1979, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 234, con il quale il Ministero della pubblica istruzione è stato autorizzato a bandire un concorso a quattro posti di vice direttore di ragioneria;

Decreta

Art. 1.

E' indetto il concorso pubblico, per esami, a quattro posti di vice direttore di ragioneria in prova nel ruolo organico del personale della carriera direttiva di ragioneria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione.

Ai fini dell'assegnazione delle sedi le preferenze manifestate dai vincitori sono subordinate al relativo posto occupato nella graduatoria; l'amministrazione si riserva, comunque, per esigenze di servizio, di destinare i vincitori del concorso anche in una sede diversa da quelle indicate, a titolo di preferenza, dagli interessati.

I vincitori del concorso non potranno ottenere il trasferimento se non dopo cinque anni di servizio prestato nella sede loro assegnata all'atto della nomina.

Art. 2.

Un sesto dei posti messi a concorso è riservato agli impiegati della carriera di concetto, o corrispondenti, dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, di cui alla tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, con la qualifica di segretario capo o equiparata, nonché di segretario principale o equiparata con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, o, a prescindere da tale anzianità, se in possesso del prescritto diploma di laurea.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso di cui al precedente art. 1 è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio o in scienze economiche e bancarie o in scienze bancarie e assicurative o in scienze economiche.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica, cessati dal servizio a domanda o anche di autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 marzo 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta civile e morale.

F) Idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico o che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né possono parteciparvi, a norma dell'art. 128, secondo comma, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'articolo 127, lettera *d*), dello stesso testo unico, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Art. 4.

Le domande di ammissione, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I, redatte su carta legale e firmate dagli interessati, dovranno pervenire al Ministero stesso, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine stabilito dal primo comma del presente articolo. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande potranno essere presentate a mano all'ufficio corrispondenza del Ministero della pubblica istruzione, via Morosini, sempre entro il termine predetto di trenta giorni.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno indicare:

a) il cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita. Nel caso che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, dovranno indicare anche i titoli che danno diritto alla elevazione del suddetto limite, o che consentano di prescindere dal limite medesimo;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne riportate (anche se sia stato concesso indulto, amnistia, condono o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dello anno e dell'università presso la quale è stato conseguito;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego pubblico;

l) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d), del testo unico concernente lo statuto degli impie-

gati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito lo impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

m) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

I candidati che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 2 del presente decreto debbono farne espressa dichiarazione, riservandosi di produrre, entro il termine di cui al successivo art. 12, la copia dello stato matricolare del servizio civile, autenticata ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali, rilasciata dal competente ufficio del personale, aggiornata alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale si presta servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito dal presente articolo.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titoli di preferenza o precedenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile di cui sopra, possono essere documentati entro il termine stabilito dall'art. 12.

Art. 6.

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la commissione esaminatrice del concorso, costituita a norma dello art. 3, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

Gli esami consistono in due prove scritte ed in un colloquio.

Le prove scritte si effettueranno in base al seguente programma:

1) diritto amministrativo o costituzionale;
2) ragioneria pubblica e privata e contabilità di Stato.

Per ciascuna prova scritta saranno assegnate otto ore.

Il colloquio verterà sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle seguenti:

1) diritto privato;
2) scienza delle finanze;
3) servizi e ordinamento del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 8.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Le prove di esame avranno luogo in Roma.

Nella Gazzetta Ufficiale *del 31 maggio 1980, sarà data comunicazione dei giorni, dei locali e dell'ora in cui si svolgeranno le prove scritte.*

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, presso la sede di esame.

I candidati sono ammessi al concorso con riserva. L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 9.

Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei in ciascuna di esse. Ai candidati che conseguano l'ammissione al colloquio ne viene data comunicazione con le modalità ed entro i termini stabiliti dal terzo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga una votazione di almeno sei decimi.

Art. 10.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti di un idoneo documento di riconoscimento provvisto di fotografia.

Art. 11.

Le sedute della commissione esaminatrice, durante lo svolgimento del colloquio, sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta, dedicata al colloquio, la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati con la indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione verrà affisso, nel medesimo giorno, all'albo della sede di esame.

Art. 12.

I candidati che avranno superato il colloquio e intendano far valere titoli ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno presentare o far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I, entro il termine perentorio di giorni quindici, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso di detti titoli, redatti nelle forme prescritte, ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

I candidati che intendano avvalersi dei predetti titoli che diano diritto alla precedenza nella nomina, dovranno produrre, altresì, il certificato attestante lo stato di disoccupazione, rilasciato dal competente ufficio del lavoro e della massima occupazione, così come previsto dall'art. 19 della Legge 2 aprile 1968, n. 482.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Il periodo stabilito per la presentazione dei documenti è prorogato a tre mesi, limitatamente ai rimpatriati dalla Libia. Gli interessati, però, sono tenuti ad inviare entro il termine di cui al precedente comma al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I, una dichiarazione attestante il possesso di tale requisito e riservandosi di inviare il documento giustificativo entro il termine di tre mesi, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno superato il colloquio.

Art. 13.

Espletate le prove del concorso, la commissione formerà la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva, costituita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Con decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alla preferenza o riserva dei posti a favore di particolari categorie di cittadini, sarà approvata la graduatoria generale di merito e dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione sospensiva dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Qualora fra i concorrenti ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve dei posti, si tiene conto del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e degli idonei del concorso saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; dalla data di pubblicazione di tale avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 14.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I, entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

1) diploma originale di laurea o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma stesso, ovvero copia del diploma di laurea in bollo, autenticata nei modi indicati dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) estratto dell'atto di nascita. I concorrenti che abbiano superato i 35 anni di età dovranno produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare, o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, o dal medico condotto, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato devono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzati.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre.

I candidati mutilati e invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, comma secondo, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare: copia aggiornata dello stato di servizio militare o del foglio matricolare (a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa), ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), ma in questo caso sono tenuti a produrre anche la copia integrale dello stato di servizio civile.

I candidati che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa possono presentare soltanto i seguenti documenti:

a) titolo di studio;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato rilasciato, su carta da bollo, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto ad accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5), 6) e 7) del presente articolo debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purchè esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per la partecipazione a concorsi indetti da questa o da altre amministrazioni. Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 15.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, semprechè applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nelle successive norme di integrazione e modificazione.

Art. 16.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati vice direttori di ragioneria in prova nel ruolo organico del personale della carriera direttiva di ragioneria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi; al termine i vincitori, saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego. Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

In caso di rinuncia, decadenza e dimissioni dei vincitori, l'amministrazione ha facoltà di procedere alla nomina di altri candidati idonei, ai sensi della legge 8 luglio 1975, n. 305.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1979

Il Ministro: VALITUTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1980
Registro n. 1 Istruzione, foglio n. 280

ALLEGATO

Schema da seguire
nella compilazione della domanda
(*da inviarsi su carta legale*)

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I - ROMA

Il sottoscritto (1) . . . . nato a . . . (provincia di . . . .) il . . . . e residente in . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . (c.a.p. . . . .) chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per esami, a quattro posti di vice direttore di ragioneria in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva di ragioneria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, indetto con decreto ministeriale 20 novembre 1979.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè (2) . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (oppure: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . . . .);

3) non ha riportato condanne penali, oppure ha riportato le seguenti condanne penali (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . . . il . . . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . . .;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni . . . . (4);

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Data, ...

Firma (5) . . . .

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . . (indicare anche il numero di codice di avviamento postale).

---

(1) Le donne coniugate devono indicare nell'ordine: cognome da nubile, cognome del marito, nome.

(2) Tale precisazione è richiesta soltanto ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(3) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) I candidati che partecipano ai posti riservati di cui all'art. 2 del bando, debbono dichiarare la qualifica rivestita e il ruolo di appartenenza.

(5) La firma deve essere autenticata, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, nonchè dal funzionario competente a ricevere la domanda.

(1077)

Concorso pubblico, per esami, a tre posti di consigliere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva degli statistici nell'amministrazione centrale.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduta la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del Ministero della pubblica istruzione;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato ed in particolare l'art. 53;

Veduta la legge 8 luglio 1975, n. 305, che ha modificato il terzo comma dell'art. 8 del predetto testo unico degli impiegati civili dello Stato;

Veduta la legge 3 giugno 1978, n. 288, che dispone l'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Accertato che alla data del presente decreto nel ruolo del personale della carriera direttiva degli statistici, detratti i posti da riservare ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sono disponibili tre posti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 23 agosto 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1979, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 338, con il quale il Ministero della pubblica istruzione è stato autorizzato a bandire un concorso a posti di consigliere nel ruolo degli statistici;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a tre posti di consigliere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva degli statistici nell'amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 2.

Un sesto dei posti messi a concorso è riservato agli impiegati nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto, o corrispondenti, dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, di cui alla tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica, 31 marzo 1971, n. 283, con qualifica di segretario capo, o equiparata, nonché di segretario principale, o equiparata con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica o, a prescindere da tale anzianità, se in possesso del prescritto diploma di laurea.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Laurea in scienze statistiche ed economiche, in scienze statistiche e demografiche, in scienze statistiche e attuariali.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda o anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e dei sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché dei vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta civile e morale.

F) Idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né possono parteciparvi, a norma dell'art. 128, secondo comma, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Art. 4.

Le domande di ammissione, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I, redatte su carta legale e firmate dagli interessati, dovranno pervenire al Ministero stesso, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine stabilito dal primo comma del presente articolo. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande potranno essere presentate a mano all'ufficio corrispondenza del Ministero della pubblica istruzione, via Morosini, sempre entro il termine predetto di trenta giorni.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno indicare:

a) il cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita. Nel caso che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, dovranno indicare anche i titoli che danno diritto alla elevazione del suddetto limite, o consentano di prescindere dal limite medesimo;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne riportate (anche se sia stato concesso indulto, amnistia, condono o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno e dell'università presso la quale è stato conseguito;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

m) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

I candidati che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 del presente decreto debbono farne espressa dichiarazione, riservandosi di produrre, entro il termine di cui al successivo art. 12, la copia dello stato matricolare del servizio civile, autenticata ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali, rilasciata dal competente ufficio del personale, aggiornata alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale si presta servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito dal presente articolo.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titoli di preferenza o precedenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile di cui sopra, possono essere documentati entro il termine stabilito dall'art. 12.

Art. 6.

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la commissione esaminatrice del concorso, costituita a norma dell'art. 3, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

Gli esami consistono in due prove scritte ed in un colloquio.

Le prove scritte si effettueranno in base al seguente programma:

a) diritto amministrativo e costituzionale;

b) statistica demografica, economica e sociale, con riferimenti alla metodologia e statistica di base.

Per ciascuna prova scritta saranno assegnate otto ore.

Il colloquio verterà sulle materie delle prove scritte e sulle seguenti:

a) contabilità generale dello Stato;

b) servizi ed ordinamento del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 8.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Le prove scritte di esame avranno luogo in Roma. Le date in cui si svolgeranno le prove scritte saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; inoltre ai candidati sarà data comunicazione diretta in tempo utile del giorno, dell'ora e dei locali, in cui saranno tenuti tanto le prove scritte quanto il colloquio.

I candidati sono ammessi al concorso con riserva. L'amministrazione può disporre, in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 9.

Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei in ciascuna di esse. Ai candidati che conseguano l'ammissione al colloquio ne viene data comunicazione con le modalità ed entro i termini stabiliti dal terzo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga una votazione di almeno sei decimi.

Art. 10.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti di un idoneo documento di riconoscimento provvisto di fotografia.

Art. 11.

Le sedute della commissione esaminatrice, durante lo svolgimento del colloquio, sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta, dedicata al colloquio, la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione verrà affisso, nel medesimo giorno, all'albo della sede di esame.

Art. 12.

I candidati che avranno superato il colloquio e intendano far valere titoli ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno presentare o far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I, entro il termine perentorio di giorni quindici, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso di detti titoli, redatti nelle forme prescritte, ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

I candidati che intendano avvalersi dei predetti titoli che diano diritto alla precedenza nella nomina, dovranno produrre, altresì, il certificato attestante lo stato di disoccupazione, rilasciato dal competente ufficio del lavoro e della massima occupazione, così come previsto dall'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purchè siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Il periodo stabilito per la presentazione dei documenti è prorogato a tre mesi, limitatamente ai rimpatriati dalla Libia. Gli interessati, però, sono tenuti ad inviare entro il termine di cui al precedente comma al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I, una dichiarazione attestante il possesso di tale requisito e riservandosi di inviare il documento giustificativo entro il termine di tre mesi, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno superato il colloquio.

Art. 13.

Espletate le prove del concorso, la commissione formerà la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva, costituita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Con decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alla preferenza o riserva dei posti a favore di particolari categorie di cittadini, sarà approvata la graduatoria generale di merito e dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione sospensiva dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Qualora fra i concorrenti ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve dei posti, si tiene conto del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e degli idonei del concorso saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; dalla data di pubblicazione di tale avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 14.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I, entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

1) diploma originale di laurea o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma stesso, ovvero copia del diploma di laurea in bollo, autenticata nei modi indicati dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) estratto dell'atto di nascita. I concorrenti che abbiano superato i 35 anni di età dovranno produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcune delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare, o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, o dal medico condotto, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato devono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzati.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre.

I candidati mutilati e invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, comma secondo, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare: copia aggiornata dello stato di servizio militare o del foglio matricolare (a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa), ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui a numeri 1) e 6) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), ma in questo caso sono tenuti a produrre anche la copia integrale dello stato di servizio civile.

I candidati che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa possono presentare soltanto i seguenti documenti:

a) titolo di studio;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato rilasciato, su carta da bollo, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto ad accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5), 6) e 7) del presente articolo debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purchè esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per la partecipazione a concorsi indetti da questa o da altre amministrazioni. Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 15.

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, semprechè applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nelle successive norme di integrazione e modificazione.

Art. 16.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati consiglieri in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva degli statistici del Ministero della pubblica istruzione.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi.

Trascorso il periodo di prova i consiglieri in prova, se riconosciuti idonei dal consiglio di amministrazione, saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è protratto di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Nel caso di rinuncia, decadenza e dimissioni dei vincitori, l'amministrazione ha facoltà di procedere alla nomina di altri candidati, ai sensi della legge 8 luglio 1975, n. 305.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1979

Il Ministro: VALITUTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1980
Registro n. 1 Istruzione, foglio n. 279

ALLEGATO

Schema da seguire
nella compilazione della domanda
(da inviarsi su carta legale)

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I - ROMA

Il sottoscritto (1) . . . . . nato a . (provincia di . . .) il . . . . . e residente in . . . . . (provincia di . . .) via . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a tre posti di consigliere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva degli statistici dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione, indetto con decreto ministeriale 20 novembre 1979.

Fa presente di avere diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè (2) . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (oppure: *non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo* . .);

3) non ha riportato condanne penali; oppure: ha riportato le seguenti condanne penali . . (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . . conseguito presso . . il . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . .;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni . . . (4);

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) è disposto in caso di nomina a prestare servizio presso l'amministrazione centrale della pubblica istruzione.

Data, ...

Firma (5) . . . .

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni: . . (indicare anche il numero del codice di avviamento postale).

---

(1) Le donne sposate dovranno indicare nell'ordine: cognome da nubile, cognome del coniuge, nome.

(2) Tale precisazione è richiesta soltanto ai candidati che abbiano superato il 35° anno di età.

(3) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) I candidati che partecipano ai posti riservati di cui all'art. 2 del bando, debbono dichiarare la qualifica rivestita e il ruolo di appartenenza.

(5) La firma deve essere autenticata, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, nonchè dal funzionario competente a ricevere la domanda.

(1075)

Concorso pubblico, per esami, a ventitre posti di consigliere in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduta la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del Ministero della pubblica istruzione;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato ed in particolare l'art. 53;

Veduta la legge 8 luglio 1975, n. 305, che ha modificato il terzo comma dell'art. 8 del predetto testo unico degli impiegati civili dello Stato;

Veduta la legge 3 giugno 1978, n. 288, che dispone l'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Accertato che alla data del presente decreto nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione, detratti i posti da riservare ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sono disponibili ventitre posti;

Considerata la necessità di procedere all'assunzione di consiglieri presso gli uffici dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, per la carenza di tale personale nei predetti uffici;

Veduto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 25 luglio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1979, registro n. 7, foglio n. 234, con il quale il Ministero della pubblica istruzione è stato autorizzato a bandire un concorso a ventitre posti di consigliere amministrativo;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso pubblico, per esami, a ventitre posti di consigliere in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione.

Ai fini delle assegnazioni delle sedi, le preferenze manifestate dai vincitori sono subordinate al relativo posto occupato nella graduatoria; l'amministrazione si riserva, comunque, per esigenze di servizio, di destinare i vincitori del concorso anche in una sede diversa da quelle indicate, a titolo di preferenza, dagli interessati.

I vincitori del concorso non potranno ottenere il trasferimento se non dopo cinque anni di servizio prestato nella sede loro assegnata all'atto della nomina.

Art. 2.

Un sesto dei posti messi a concorso è riservato agli impiegati della carriera di concetto, o corrispondenti, dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, di cui alla tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, con la qualifica di segretario capo o equiparata, nonchè di segretario principale, o equiparata, con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, o, a prescindere da tale anzianità, se in possesso del prescritto diploma di laurea.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio o in lingue e letterature straniere o in lettere o in filosofia o in materie letterarie o in pedagogia o in sociologia.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e dei sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta civile e morale.

F) Idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nè possono parteciparvi, a norma dell'art. 128, secondo comma, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d), dello stesso testo unico, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Art. 4.

Le domande di ammissione, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I, redatte su carta legale e firmate dagli interessati, dovranno pervenire al Ministero stesso, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine stabilito dal primo comma del presente articolo. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande potranno essere presentate a mano all'ufficio corrispondenza del Ministero della pubblica istruzione, via Morosini, sempre entro il termine predetto di trenta giorni.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno indicare:

a) il cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita. Nel caso che abbiano superato il 35° anno di età dovranno indicare anche i titoli che danno diritto alla elevazione del suddetto limite, o che consentano di prescindere dal limite medesimo;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne riportate (anche se sia stato concesso indulto, amnistia, condono o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno e dell'università presso la quale è stato conseguito;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d), del testo unico concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

m) di essere disposti in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

I candidati che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 del presente decreto debbono farne espressa dichiarazione, riservandosi di produrre, entro il termine di cui al successivo art. 12, la copia dello stato matricolare del servizio civile, autenticata ed in regola con le vigenti disposizioni fiscale, rilasciata dal competente ufficio del personale, aggiornata alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale si presta servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito dal presente articolo.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titoli di preferenza o precedenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile di cui sopra, possono essere documentati entro il termine stabilito dall'art. 12.

Art. 6.

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la commissione esaminatrice del concorso, costituita a norma dell'art. 3, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

Gli esami consistono in due prove scritte ed in un colloquio.

Le prove scritte si effettueranno in base al seguente programma:

a) diritto amministrativo e costituzionale;

b) diritto privato.

Per ciascuna prova scritta saranno assegnate otto ore.

Il colloquio verterà sulle materie delle prove scritte e sulle seguenti:

a) contabilità generale dello Stato;

b) servizi ed ordinamento del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 8.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Le prove scritte di esame avranno luogo in Roma.

Nella Gazzetta Ufficiale *del* 31 *maggio* 1980 *sarà data comunicazione dei giorni e dei locali in cui si svolgeranno le prove scritte.*

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, presso la sede di esame indicata nella predetta *Gazzetta Ufficiale.*

I candidati sono ammessi al concorso con riserva. L'amministrazione può disporre, in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 9.

Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei in ciascuna di esse. Ai candidati che conseguano l'ammissione al colloquio ne viene data comunicazione con le modalità ed entro i termini stabiliti dal terzo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga una votazione di almeno sei decimi.

Art. 10.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti di un idoneo documento di riconoscimento provvisto di fotografia.

Art. 11.

Le sedute della commissione esaminatrice, durante lo svolgimento del colloquio, sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta, dedicata al colloquio, la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente del segretario della commissione verrà affisso, nel medesimo giorno, all'albo della sede di esame.

Art. 12.

I candidati che avranno superato il colloquio e intendano far valere titoli ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno presentare o far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I, entro il termine perentorio di giorni quindici, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso di detti titoli, redatti nelle forme prescritte, ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

I candidati che intendano avvalersi dei predetti titoli che diano diritto alla precedenza nella nomina, dovranno produrre, altresì, il certificato attestante lo stato di disoccupazione, rilasciato dal competente ufficio del lavoro e della massima occupazione, così come previsto dall'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purchè siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Il periodo stabilito per la presentazione dei documenti è prorogato a tre mesi, limitatamente ai rimpatriati dalla Libia. Gli interessati, però, sono tenuti ad inviare entro il termine di cui al precedente comma al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I, una dichiarazione attestante il possesso di tale requisito e riservandosi di inviare il documento giustificativo entro il termine di tre mesi, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno superato il colloquio.

Art. 13.

Espletate le prove del concorso, la commissione formerà la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva, costituita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Con decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alla preferenza o riserva dei posti a favore di particolari categorie di cittadini, sarà approvata la graduatoria generale di merito e dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione sospensiva dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Qualora fra i concorrenti ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve dei posti, si tiene conto del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e degli idonei del concorso saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; dalla data di pubblicazione di tale avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 14.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I, entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

1) diploma originale di laurea o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma stesso, ovvero copia del diploma di laurea in bollo, autenticata nei modi indicati dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) estratto dell'atto di nascita. I concorrenti che abbiano superato i 35 anni di età dovranno produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare, o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, o dal medico condotto, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato devono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzati.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre.

I candidati mutilati e invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, comma secondo, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare: copia aggiornata dello stato di servizio militare o del foglio matricolare (a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa), ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), ma in questo caso sono tenuti a produrre anche la copia integrale dello stato di servizio civile.

I candidati che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa possono presentare soltanto i seguenti documenti:

a) titolo di studio;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato rilasciato, su carta da bollo, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto ad accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5), 6) e 7) del presente articolo debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purchè esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per la partecipazione a concorsi indetti da questa o da altre amministrazioni. Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 15.

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, semprechè applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenuto nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nelle successive norme di integrazione e modificazione.

Art. 16.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati consiglieri in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi.

Trascorso il periodo di prova i consiglieri in prova, se riconosciuti idonei dal consiglio di amministrazione, saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è protratto di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Nel caso di rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, l'amministrazione ha facoltà di procedere alla nomina di altri candidati idonei, ai sensi della legge 8 luglio 1975, n. 305.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1979

Il Ministro: VALITUTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1980
Registro n. 1 Istruzione, foglio n. 276

ALLEGATO

Schema da seguire nella compilazione della domanda (da inviarsi su carta legale)

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I - 00100 ROMA.

Il sottoscritto (1) . . . . . nato a . . . . . (provincia di . . .) il . . . . . e residente in . . . . (provincia di . . .) via . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso a ventitre posti di consigliere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, indetto con decreto ministeriale 20 novembre 1979.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè (2) . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (oppure: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . .);

3) non ha riportato condanne penali (oppure: ha riportato le seguenti condanne penali . . . . . .) (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . . . il . . . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni . . . . (4);

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Data, ...

Firma (5) . . . . .

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . . (indicare anche il numero di codice di avviamento postale).

---

(1) Le donne coniugate devono indicare nell'ordine: cognome da nubile, cognome del marito, nome.

(2) Tale precisazione è richiesta soltanto ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(3) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) I candidati che partecipano ai posti riservati di cui all'art. 2 del bando, debbono dichiarare la qualifica rivestita e il ruolo di appartenenza.

(5) La firma deve essere autenticata, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, nonchè dal funzionario competente a ricevere la domanda.

(1076)

Concorsi a posti di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Ferrara

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di tecnico esecutivo in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dei tecnici esecutivi delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso le sedi di servizio e per i posti sottoindicati dell'Università degli studi di Ferrara:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica pediatrica . . . . posti 1
istituto di radiologia . . . . » 1

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di fisica generale . . . . posti 1

Il 50 per cento di posti messi a concorso è riservato a favore di coloro che, in servizio alla data del 23 novembre 1977, purché con rapporto di lavoro subordinato abbiano prestato servizio anche non continuativo, per un periodo non inferiore a sei mesi, presso le amministrazioni universitarie ed osservatori con retribuzione a carico del bilancio dello Stato o delle rispettive amministrazioni, ovvero dei consorzi universitari costituiti tra enti pubblici per le esigenze funzionali delle università di recente istituzione e di enti convenzionati con le università per il funzionamento di scuole dirette a fini speciali.

I posti riservati che risultassero eventualmente non utilizzati saranno trasferiti in aggiunta ai posti liberi.

Le predette riserve, nell'ambito dei posti assegnati alle singole sedi di servizio, sono fissate nel modo seguente:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di fisica generale . . . . posti 1

E' consentita, con una singola istanza, la partecipazione ad uno soltanto dei concorsi suindicati sia che si tratti di posti liberi che di quelli riservati. Il candidato, pertanto, nella domanda dovrà specificare esattamente per quale sede intenda concorrere.

Qualora, con unica istanza, sia richiesta la partecipazione a più concorsi, il candidato sarà ammesso soltanto al primo dei concorsi indicati nella domanda stessa.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado o altro titolo equipollente a norma di legge;

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Ferrara, scade il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Ferrara.

(1168)

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica oculistica posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Ferrara, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Ferrara.

(1167)

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Ferrara

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica oculistica posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in ingegneria elettronica o diploma di laurea in fisica.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Ferrara, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Ferrara.

(1166)

Concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'Università degli studi di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica odontoiatrica (per la seconda cattedra) . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910;

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degsi studi di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove di esame si svolgeranno presso la seconda cattedra di clinica odontoiatrica, facoltà di medicina e chirurgia, policlinico Umberto I, alle ore 9 del centoventesimo giorno non festivo, successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

(1244)

Concorso a quattro posti di bidello presso l'Università degli studi di Parma

E' indetto pubblico concorso, per titoli, a quattro posti di bidello in prova nel ruolo del personale ausiliario dell'Università degli studi di Parma.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) appartenenza ad una delle categorie previste dall'art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482: invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, orfani e vedove di guerra — per servizio e per lavoro — (agli orfani ed alle vedove sono equiparati i figli e le mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro) invalidi civili, sordomuti e profughi;

b) stato di disoccupazione con iscrizione agli appositi elenchi presso gli uffici provinciali del lavoro.

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 55 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Parma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dette domande dovranno essere spedite al seguente indirizzo: via Cavestro, 7, Parma.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Parma.

(1165)

MINISTERO DEI TRASPORTI

REGISTRO AERONAUTICO ITALIANO

Concorso pubblico, per esami, a due posti di ingegnere nel ruolo professionale prima qualifica, tra laureati in ingegneria con specializzazione aeronautica.

E' indetto un pubblico concorso, per esami, a due posti di ingegnere nel ruolo professionale prima qualifica, tra laureati in ingegneria con specializzazione aeronautica.

Titolo di studio richiesto: laurea in ingegneria aeronautica; sono considerati titoli equivalenti alla laurea in ingegneria industriale sottosezione aeronautica e la laurea in ingegneria aerospaziale - sezione aeromissilistica.

I candidati dovranno possedere, alla data di scadenza della presentazione delle domande, età non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande dovranno essere redatte con le modalità stabilite dal bando di concorso il cui testo sarà rilasciato, a richiesta degli interessati, dagli uffici del Registro aeronautico italiano in via del Tritone n. 169, Roma.

(1241)

Concorso pubblico, per esami, a due posti di ingegnere nel ruolo professionale prima qualifica, tra laureati in ingegneria elettronica oppure in ingegneria elettrotecnica con specializzazione in elettronica.

E' indetto un pubblico concorso, per esami, a due posti di ingegnere nel ruolo professionale prima qualifica, tra laureati in ingegneria elettronica oppure in ingegneria elettrotecnica con specializzazione in elettronica.

Titolo di studio richiesto: laurea in ingegneria elettronica oppure in ingegneria elettrotecnica con specializzazione in elettronica.

I candidati dovranno possedere, alla data di scadenza della presentazione delle domande, età non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande dovranno essere redatte con le modalità stabilite dal bando di concorso il cui testo sarà rilasciato, a richiesta degli interessati, dagli uffici del Registro aeronautico italiano in via del Tritone n. 169, Roma.

(1243)

Concorso pubblico, per esami, a tre posti di perito aeronautico nel ruolo professionale seconda qualifica, tra periti costruttori aeronautici.

E' indetto un pubblico concorso, per esami, a tre posti di perito aeronautico nel ruolo professionale seconda qualifica, tra periti costruttori aeronautici.

Titolo di studio richiesto: diploma di perito industriale costruttore aeronautico.

I candidati dovranno possedere, alla data di scadenza della presentazione delle domande, età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande dovranno essere redatte con le modalità stabilite dal bando di concorso il cui testo sarà rilasciato, a richiesta degli interessati, dagli uffici del Registro aeronautico italiano in via del Tritone n. 169, Roma.

(1242)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco dei primari di otorinolaringoiatria idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45, con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;

Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, a seguito di una documentata istanza dei sanitari interessati;

Visto il proprio decreto in data 14 giugno 1977, e successive integrazioni, concernente l'elenco dei primari di otorinolaringoiatria idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Viste le domande dei sottoindicati sanitari che hanno documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei primari di otorinolaringoiatria idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzioni a posti di primario di otorinolaringoiatria a prescindere dall'idoneità nazionale, avendo conseguito una idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, ed essendo altresì in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera e, per l'effetto, l'art. 1 del precedente decreto dell'11 ottobre 1979 è integrato con l'inserimento dei sanitari sottoelencati:

Ceresia Gioacchino, nato ad Acireale il 17 maggio 1927;

Ciurlo Enrico, nato a Genova il 26 maggio 1926;

Dufur Aldo, nato a Milano il 6 ottobre 1931.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(1117)

Elenco dei primari di endocrinologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45, con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;

Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, a seguito di una documentata istanza dei sanitari interessati;

Visto il proprio decreto in data 8 febbraio 1977, concernente l'elenco dei primari di endocrinologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Vista la domanda del dott. Carlo Mazzi, nato a Milano il 18 novembre 1933, che ha documentato il diritto all'inclusione in detto elenco in quanto in possesso di una idoneità conseguita ai sensi del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, ed in possesso altresì dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Carlo Mazzi, nato a Milano il 18 novembre 1933, può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di endocrinologia a prescindere dall'idoneità nazionale, avendo conseguito una idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, ed essendo in possesso altresì dei requisiti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera e, per l'effetto, l'art. 1 del precedente decreto dell'8 febbraio 1977 è integrato con l'inserimento del nominativo del sanitario in parola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(1136)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Rinvio della prova scritta del concorso a undici posti di coadiutore nel ruolo degli istituti di sperimentazione agraria.

La prova scritta del concorso a undici posti di coadiutore nel ruolo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera esecutiva, non potrà svolgersi nel giorno indicato nel bando di concorso, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 315 del 19 novembre 1979.

Nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 maggio 1980 verrà pubblicata l'indicazione della nuova data e della nuova sede previste per lo svolgimento di detta prova.

(1245)

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA

Concorso, per titoli, integrato da un colloquio, ad un posto di preside nell'istituto tecnico commerciale con lingua di insegnamento slovena di Trieste.

Il sovrintendente scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia con decreto 12 giugno 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1979, registro n. 8, foglio n. 352, ha indetto un concorso, per titoli, integrato da un colloquio, ad un posto di preside nell'istituto tecnico commerciale con lingua d'insegnamento slovena di Trieste.

Il posto è riservato al personale insegnante di ruolo nel predetto istituto o che abbia titolo ad accedere alle cattedre di tale istituto, incaricato della presidenza in tale tipo d'istituto per gli anni scolastici 1972-73 e 1973-74, che sia in possesso di laurea ed abbia almeno cinque anni di servizio di ruolo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il bando è pubblicato all'albo dell'ufficio scolastico regionale di Trieste e dei provveditorati agli studi di Trieste e di Gorizia.

(1255)

Concorso, per titoli, integrato da un colloquio, a due posti di preside negli istituti professionali di Stato con lingua d'insegnamento slovena delle province di Trieste e di Gorizia.

Il sovrintendente scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia, con decreto 16 maggio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1979, registro n. 8, foglio n. 351, ha indetto un concorso, per titoli, integrato da un colloquio, a due posti di preside negli istituti professionali di Stato con lingua d'insegnamento slovena delle province di Trieste e di Gorizia (uno d'istituto per l'industria e l'artigianato e l'altro d'istituto per il commercio).

Tali posti sono riservati al personale insegnante di ruolo degli istituti d'istruzione secondaria di secondo grado con lingua d'insegnamento slovena, incaricato della presidenza nel tipo di istituto, alla cui presidenza aspira, negli anni scolastici 1972-73 e 1973-74, fornito della prescritta laurea e che abbia almeno cinque anni di servizio di ruolo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il bando è pubblicato all'albo dell'ufficio scolastico regionale di Trieste e dei provveditorati agli studi di Trieste e Gorizia.

(1256)

Concorso, per titoli, integrato da un colloquio, a tre posti di preside negli istituti d'istruzione classica, scientifica e magistrale con lingua d'insegnamento slovena delle province di Trieste e di Gorizia.

Il sovrintendente scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia con decreto 2 ottobre 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1979, registro n. 8 foglio n. 353, ha indetto un concorso, per titoli, integrato da un colloquio a tre posti di preside negli istituti d'istruzione classica, scientifica e magistrale con lingua d'insegnamento slovena delle province di Trieste e di Gorizia.

Tali posti sono riservati al personale insegnante di ruolo nei predetti istituti con lingua d'insegnamento slovena, incaricato della presidenza negli istituti medesimi per gli anni scolastici 1972-73 e 1973-74, che sia in possesso di laurea ed abbia almeno cinque anni di servizio di ruolo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il bando è pubblicato all'albo dell'ufficio scolastico regionale di Trieste e dei provveditorati agli studi di Trieste e di Gorizia.

(1257)

OSPEDALE « S. LEONARDO » DI CASTELLAMMARE DI STABIA

Concorso ad un posto di assistente di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Castellammare di Stabia (Napoli).

(466/S)

OSPEDALE « D. COTUGNO » DI NAPOLI

Concorso ad un posto di direttore di farmacia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Napoli.

(461/S)

OSPEDALI « PIEMONTE E R. MARGHERITA » DI MESSINA

Concorso a due posti di aiuto della divisione di neurologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di aiuto della divisione di neurologia presso l'ospedale « Piemonte » (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Messina.

(465/S)

OSPEDALI DI TRESIGALLO E COPPARO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di assistente medico;
un posto di assistente chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Copparo (Ferrara).

(463/S)

OSPEDALE DI BOLZANO

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di immunoematologia e trasfusionale con aggregata sezione di ematologia.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di immunoematologia e trasfusionale con aggregata sezione di ematologia riservato ad appartenenti al gruppo linguistico tedesco.

I candidati devono essere in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca per la carriera direttiva (gruppo « A »), rilasciato ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, oppure dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1977, n. 846.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Bolzano.

(464/S)

OSPEDALE « T. EVOLI » DI MELITO PORTO SALVO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario medico addetto alla divisione di medicina (a tempo pieno);
un posto di aiuto cardiologo addetto all'unità coronarica;
un posto di aiuto cardiologo emodinamista;
un posto di aiuto pediatra addetto alla sezione di assistenza neonatale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Melito Porto Salvo (Reggio Calabria).

(452/S)

OSPEDALE « SS. GIACOMO E CRISTOFORO » DI MASSA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

due posti di assistente dell'istituto di radiologia e terapia fisica;
un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Massa (Massa-Carrara).

(454/S)

OSPEDALI DEL COMPRENSORIO DI NORCIA E CASCIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di anestesia e rianimazione;
un posto di aiuto di pediatria;
un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Norcia (Perugia).

(470/S)

OSPEDALE POLISPECIALIZZATO DI ANZIO

Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Anzio (Roma).

(458/S)

OSPEDALI DI ROMANO DI LOMBARDIA E MARTINENGO

Concorso ad un posto di primario di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Romano di Lombardia (Bergamo).

(460/S)

OSPEDALI DI SORESINA E CASTELLEONE

Concorso ad un posto di primario di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Soresina (Cremona).

(462/S)

OSPEDALE « I. VERIS DELLI PONTI » DI SCORRANO

Concorso ad un posto di aiuto al pronto soccorso

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto al pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Scorrano (Lecce).

(494/S)

OSPEDALE CIVILE DI PADOVA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio radiologico primo;

un posto di aiuto e un posto di assistente dell'istituto di anestesiologia e rianimazione;

un posto di assistente del centro di cardiochirurgia;

un posto di assistente del laboratorio centrale di analisi;

un posto di assistente della divisione di oncologia;

un posto di assistente della divisione di chirurgia plastica;

un posto di assistente della clinica chirurgica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale, ufficio concorsi, dell'ente in Padova.

(455/S)

OSPEDALE « V. FAZZI » DI LECCE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di vice direttore sanitario;

un posto di aiuto di anatomia patologica;

un posto di aiuto e un posto di assistente di medicina nucleare;

un posto di assistente di malattie infettive.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lecce.

(469/S)

ISTITUTI OSPITALIERI DI CREMONA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia;

due posti di assistente della divisione di pediatria con sezione di patologia neonatale e letti di neonati;

un posto di assistente della seconda divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione personale dell'ente in Cremona.

(472/S)

OSPEDALE « S. TIMOTEO » DI TERMOLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, ad un posto di aiuto ed un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente di Termoli (Campobasso).

(467/S)

OSPEDALE CIVILE « S. MASSIMO » DI PENNE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, ad un posto di aiuto e due posti di assistente di nefrologia, addetti alla sezione di nefrologia e dialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Penne (Pescara).

(468/S)

OSPEDALE CIRCOSCRIZIONALE « BUSACCA » DI SCICLI

Concorso a posti di personale sanitario medico e farmacista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di cardiologia (a tempo pieno);

un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Scicli (Ragusa).

(471/S)

OSPEDALE CIVILE DI S. SECONDO PARMENSE

Concorso ad un posto di aiuto anestesista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Secondo Parmense (Parma).

(448/S)

OSPEDALE « SS. ANNUNZIATA » DI VARZI

Concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione dell'ente in Varzi (Pavia).

(449/S)

OSPEDALI RIUNITI DELLA PROVINCIA DI MATERA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'ospedale di Matera, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di assistente della divisione oculistica;

un posto di assistente della divisione di malattie infettive.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale - ufficio concorsi - dell'ente in Matera.

(450/S)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

FRANCESCO NIGRO, *direttore reggente* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100800400)